

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1068

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CARRARA e MARINUCCI MARIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 1993

Riordinamento della medicina dello sport

ONOREVOLI SENATORI. - Da molti anni ormai la medicina dello sport attende un riassetto complessivo. Molte Unità sanitarie locali hanno predisposto servizi di medicina dello sport, che però operano in parte attraverso personale di ruolo, in parte attraverso medici specialistici ambulatoriali interni, che hanno una media di ben trentatre ore settimanali di attività. Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, elimina però la convenzione nazionale per la medicina convenzionata interna, per cui si rende urgente un riordino del settore, che implichi la generalizzazione del

servizio di medicina dello sport a livello regionale. Si deve rilevare poi che un servizio pubblico forte è particolarmente necessario in questo campo per contrastare adeguatamente il fenomeno del *doping*, oltre che per svolgere un'adeguata opera di prevenzione nei confronti di ricorrenti incidenti anche gravi che coinvolgono giovani atleti, non avvertiti dei rischi cui vanno incontro, a causa di particolari condizioni di salute, nella continuazione della attività agonistica. Si raccomanda pertanto una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge istituiscono servizi di medicina dello sport in funzione della necessità del territorio.

2. Le regioni integrano nei servizi delle unità sanitarie locali le strutture operanti alla data di entrata in vigore della presente legge. Il personale in esse operante ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, può optare per il trasferimento nei ruoli regionali del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

3. Il collocamento nelle posizioni funzionali terrà conto dell'anzianità e dei titoli posseduti. Resta ferma la validità delle idoneità già conseguite.

4. Per i passaggi di competenze e di personale di cui al presente articolo ciascuna regione costituisce una apposita commissione, presieduta dall'assessore regionale, di cui sono chiamati a far parte tutti i responsabili delle strutture di medicina dello sport già costituite nelle unità sanitarie locali.

Art. 2.

1. La medicina dello sport è inserita nelle materie oggetto degli esami di concorso e di idoneità per l'accesso ai ruoli regionali dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, di cui rispettivamente al decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, e al decreto ministeriale 10 marzo 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 2 aprile 1983, e successive modificazioni, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.